

**WEBINAR 24 Aprile 2020**

**DECRETO LIQUIDITA'**

**Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020**

**GUARDANDO ALLA c.d. «FASE 2»**



Dott. Armando Grigolon [grigolon@cortellazzo-soatto.it](mailto:grigolon@cortellazzo-soatto.it)

**«Il mantenimento in bilancio del principio di  
continuità aziendale»**



CORTELLAZZO & SOATTO  
Economia Diritto e Finanza di Impresa

L'art. 7 del decreto liquidità si colloca in una sezione del provvedimento dedicata a misure volte a rimuovere temporaneamente l'efficacia di disposizioni normative la cui applicazione può ostacolare o addirittura impedire la continuazione dell'attività da parte di una società. Si tratta di norme che costituiscono dei veri capisaldi del nostro ordinamento giuridico in materia societaria, in particolare la normativa in materia di perdita del capitale o riduzione di esso di oltre un terzo.

Il carattere particolarmente rilevante ed il valore sistematico delle normative la cui applicazione viene sospesa giustifica la limitazione temporale dell'efficacia delle disposizioni.

Alle deroghe normative in materia di diritto societario si aggiunge una disposizione in materia di bilancio di esercizio che attribuisce al redattore del bilancio la facoltà di sospendere l'applicazione del presupposto di continuità aziendale nella redazione del bilancio stesso, indicando il contesto economico - finanziario di riferimento ai fini della valutazione dell'esistenza delle condizioni in quello in essere anteriormente al verificarsi della pandemia, indicando come data di riferimento quella del 23 febbraio 2020.

L'art. 7 rubricato "Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio", prevede che:

*«1. Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all'articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. 2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati».*

Dal testo normativo, piuttosto confuso, in particolare per quanto riguarda date e riferimenti tra esercizi, si evince come la disposizione riguardi sia i bilanci al 31 dicembre 2019, sia quelli che includono il 31 dicembre 2020 nella data dell'esercizio cui il bilancio stesso si riferisce, in particolare i bilanci al 31 dicembre 2020.

La norma è di interpretazione piuttosto problematica quanto alla sua effettiva portata in quanto interviene sulla applicabilità di un principio generale, ma non ne tocca altri che sono altrettanto importanti, primo fra tutti il principio di prudenza, contenuto nello stesso art. 2423 bis del c.c., quello di verità e precisione di cui al 2423 e di completezza dell'informativa di bilancio.

Nessuna deroga inoltre la norma contiene con riferimento ai criteri di valutazione, i cosiddetti criteri di funzionamento.

Le difficoltà interpretative sono particolarmente acute quando si cerchi di inquadrare la deroga normativa nel **più generale contesto applicativo del principio di continuità aziendale**, ampiamente regolato dai principi contabili (internazionali IAS 10 e nazionali OIC 11 e OIC 29) e considerando altresì che la sua applicazione non coinvolge soltanto le valutazioni degli amministratori che redigono il bilancio, ma anche quella dei soggetti quali sindaci e revisori che sono preposti al controllo dello stesso, mediante esercizio di un'attività, regolata da normative e regolamenti professionali propri, con riferimento ai quali la norma nulla dice.

Sotto questo profilo occorre rilevare come l'applicazione pratica del principio di continuità aziendale, come declinata dal citato corpus regolamentare, abbia portato ad una interferenza profonda della valutazione circa la sussistenza del principio sulle concrete regole valutative che sono definite **principi di funzionamento**.

## Principio di continuità e criteri di funzionamento

Inoltre, l'applicazione del principio di continuità trova nell'informativa di bilancio, nella parte "qualitativa" di esso, declinazioni ed applicazioni la cui rilevanza è spesso maggiore degli effetti quantitativi sulle diverse voci.

**Non è quasi mai vero che la presenza di gravi incertezze in ordine alla continuità o anche alla mancanza di continuità, si traduca in criteri di valutazione diversi da quelli di funzionamento e nell'assunzione di criteri di valutazione propri della liquidazione.**

Se fosse così, la lettura della norma potrebbe apparire più semplice e meglio coordinata con le disposizioni che sterilizzano le cause di scioglimento conseguenti a perdita del capitale e questo può far sorgere il dubbio che l'approccio legislativo al problema sia stato piuttosto rozzo e semplicistico, del tipo: ... da un lato non sei obbligato a sciogliere la società che ha perso il capitale, dall'altro non sei corrispondentemente obbligato a redigere il bilancio secondo criteri di liquidazione e puoi continuare ad applicare i criteri di funzionamento.

**Il principio contabile OIC 11** è chiaro nello statuire che i criteri di funzionamento si applicano anche in caso di gravi incertezze sulla continuità ed anche nel caso in cui l'organo amministrativo approvi il bilancio dando atto che è venuta meno la continuità.

In sostanza, se non c'è la formale messa in liquidazione o una condizione sostanzialmente assimilabile, i criteri di liquidazione non si applicano e si continuano ad applicare quelli di funzionamento.

## Principio di continuità e criteri di funzionamento

E' il principio OIC 11 a chiarire **la reale portata dell'incertezza in ordine alla continuità o del venir meno della stessa**. Essa consiste negli effetti che il mutato orizzonte temporale di riferimento può determinare sull'applicazione dei principi di funzionamento in relazione a talune voci di bilancio quali:

- a) la **revisione della vita utile** e del **valore residuo delle immobilizzazioni**;
- b) la **stima del valore recuperabile delle immobilizzazioni**, tenuto conto del fatto che il valore d'uso potrebbe non essere determinabile, non sussistendo un adeguato orizzonte temporale per la sua determinazione. In questi casi si fa riferimento al *fair value* per la determinazione del valore recuperabile anch'esso peraltro influenzato dal limitato orizzonte temporale;
- c) l'esame dei **contratti esistenti per la rilevazione di eventuali contratti onerosi**. La limitatezza dell'orizzonte temporale di riferimento può infatti comportare che la durata degli impegni contrattuali in essere risulti superiore al periodo in cui questi contribuiscono alla generazione di benefici economici, facendo sì che i costi attesi risultino superiori ai benefici economici che si suppone saranno conseguiti;
- d) la revisione delle **relazioni di copertura sugli strumenti finanziari derivati** alla luce del mutato orizzonte temporale di riferimento;
- e) la valutazione della **recuperabilità delle imposte anticipate**, alla luce delle mutate prospettive aziendali.

## Il bilancio 2019. Le valutazioni

Andando a considerare gli effetti pratici della norma non si può non rilevare come sia pacifico che **nelle valutazioni di bilancio 2019 gli effetti di Covid 19 non abbiano rilievo** in quanto il coronavirus è pacificamente ritenuto un evento, successivo alla chiusura dell'esercizio, non adjusting (in quanto evento interamente maturato nel 2020 e non evento rivelatore di condizioni già esistenti alla data di chiusura dell'esercizio); di esso non si deve tener conto nelle valutazioni, ivi incluse quelle che fanno riferimento al mercato o a parametri usati per la determinazione di perdite durevoli di valore (*impairment test, value in use, svalutazioni, accantonamenti*).

Queste conclusioni non discendono dalla norma dell'art. 7, ma dagli ordinari criteri di valutazione previsti dal codice civile e dal principio contabile OIC 29. Tale conclusione mantiene la sua validità con riferimento alle valutazioni di bilancio anche se il Covid 19 fosse evento che determina il venir meno della continuità aziendale, prevalendo la circostanza che si tratta di evento 2020, inidoneo ad influenzare e modificare le valutazioni delle poste del bilancio al 31 dicembre 2019.

L'informativa da dare in sede di bilancio è ovviamente questione diversa. Non vi è dubbio che **l'informativa da dare nel bilancio 2019** in base ai criteri ordinari dovrebbe essere rilevante ed aggiornata alla data di formazione del bilancio.

Su questo versante la portata dell'articolo 7 potrebbe essere interpretata come idonea a fermare l'analisi della situazione e degli eventi successivi, le proiezioni e l'informativa finalizzata a dare conto della sussistenza dei requisiti di continuità aziendale, alla data del 23 febbraio 2019.

Una lettura che imponesse di “stressare” l'informativa rilevante ai fini della valutazione circa la sussistenza della continuità fino al giorno di approvazione del bilancio chiedendo al redattore dello stesso la formulazione di previsioni, *stress tests*, analisi di sensitività in pieno “effetto Covid 19” potrebbe portare anche a situazioni limite di contrasto con le finalità dell'art. 7 in commento. La preoccupazione è condivisa da Assonime Caso n. 5

L'orizzonte temporale di tali valutazioni secondo i principi contabili dovrebbe essere almeno di dodici mesi, ponendo il redattore del bilancio 2019 in una condizione alquanto difficoltosa e, con riferimento a valutazioni fatte in queste settimane, spesso al limite di ciò che è ragionevole

## Problemi maggiori paiono porsi per **il bilancio 2020**:

Fino a quando sarà possibile ignorare la realtà economica in forza di una norma di legge che autorizza a non vedere in un contesto valutativo (primi mesi 2021) che potrebbe risultare molto più chiaro dell'attuale ?

I bilanci che si chiudono nel corso del 2020 saranno inevitabilmente e pesantemente toccati dagli effetti del coronavirus nelle operazioni dell'esercizio per 10 mesi dei 12 della sua durata, riguardanti i volumi ed i prezzi di vendita, i costi di produzione, l'emersione di perdite definitive nella vendita di beni che a fine 2019 erano a magazzino, il sostenimento di oneri straordinari per ripristini della produzione interrotta, il ridotto utilizzo degli impianti e così via.

E quali saranno gli effetti del Covid 19 ancora in essere al 31 dicembre 2020 ed in grado di influenzare le valutazioni di bilancio a quella data ?

Ed ammettendo che vi siano effetti significativi ancora in essere ha senso sterilizzare tali effetti sulle valutazioni di fine anno e non farlo sulle operazioni di esercizio ?

Quale sarebbe la significatività dei valori di bilancio che risultassero da una somma di criteri così disomogenei ?

## Il bilancio 2020

Per questo motivo pensare ad un'applicazione della sterilizzazione anche sui criteri di valutazione da applicare a fine 2020 appare a mio avviso possibile per un novero di valutazioni ben più limitato, riguardanti in particolare attivi immobilizzati a lungo termine, certi accantonamenti per rischi, la fiscalità differita, mentre risulterà alquanto problematico in tutte le valutazioni riguardanti il circolante.

Con gli occhi di adesso l'applicazione della deroga di cui all'art. 7 appare possibile a fine 2020 in misura più limitata in sede di determinazione dei valori delle singole poste di bilancio, mentre potrà conservare efficacia ai fini dell'apprezzamento degli effetti di dette valutazioni e dei relativi risultati economici e patrimoniali sulla sussistenza dei presupposti di continuità.

E' peraltro sperabile di ritrovarsi nei primi mesi del 2021 in una situazione diversa da quella attuale, caratterizzata da ripresa dei valori e dei volumi, tale per cui siano gli stessi eventi successivi al 31.12.2020 ad incidere positivamente sulle valutazioni.



CORTELLAZZO & SOATTO  
Economia Diritto e Finanza di Impresa

Via Porciglia, 14 – Padova  
Via Domenico Millelire, 4 – Cagliari  
[www.cortellazzo-soatto.it](http://www.cortellazzo-soatto.it)



CORTELLAZZO & SOATTO  
Economia Diritto e Finanza di Impresa

